

LA RESPONSABILITÀ DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(a cura di Francesco Dalla Balla)

FONTI NORMATIVE

Costituzione artt. 89 – 90 – 91 – 134 – 135 co. 7

Legge cost. n. 1/1953: artt. 12 – 13 - 15

L'occhio sull'attualità...

«Questa mattina, 30 gennaio 2014, il Movimento 5 Stelle ha presentato la denuncia per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, concernente il reato di attentato alla Costituzione repubblicana. Il Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, nell'esercizio delle sue funzioni, ha violato - sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e con modalità formali ed informali - i valori, i principi e le supreme norme della Costituzione repubblicana. Il compimento e l'omissione di atti e di fatti idonei ad impedire e a turbare l'attività degli organi costituzionali, imputabili ed ascrivibili all'operato del Presidente della Repubblica in carica, ha determinato una modifica sostanziale della forma di stato e di governo della Repubblica italiana, delineata nella Carta costituzionale vigente. Si rilevano segnatamente, a seguire, i principali atti e fatti volti a configurare il reato di attentato alla Costituzione, di cui all'articolo 90 Cost.»

Da www.beppegrillo.it, 30/01/2014

«Non è possibile nessuna procedura del genere [l'impeachment n.d.a.]. Non esistono in alcun modo i presupposti per una accusa di alto tradimento o attentato alla Costituzione nei confronti del capo dello Stato.»

Nota stampa congiunta dei gruppi parlamentari Pd, 28/10/2013

«L'impeachment per il Presidente della Repubblica per ora non è all'ordine del giorno, ma è chiaro che se Napolitano continua ad attaccare direttamente il nostro leader e a non svolgere il ruolo di arbitro, un pensiero sull'impeachment lo faremo.»

Ignazio Abrignani (PdL) ad "Agorà", Rai 3, 17/12/2013

«Il Comitato parlamentare per la messa in stato d'accusa ha votato per l'archiviazione della richiesta presentata dal Movimento 5 Stelle contro il presidente della Repubblica. L'istanza è stata ritenuta "manifestamente infondata"».

Da www.corriere.it, 11/02/2014

«Attentato alla Costituzione. Questa l'accusa che un avvocato cassazionista di Varese, Gianfranco Orelli, ha rivolto in un esposto niente meno che al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano oltre che, in concorso, al presidente consiglio Mario Monti e all'ex presidente Silvio Berlusconi. Il documento è stato depositato alla Procura di Varese. Quattro pagine in cui vengono messi in fila i passaggi che, tra il 9 e il 18 novembre hanno portato alla nomina di Mario Monti, prima come senatore a vita, poi come successore di Silvio Berlusconi a capo del Governo. Atti e fatti in cui l'avvocato varesino vede rappresentati comportamenti che, a vario titolo, violano il dettato costituzionale e la legge penale.»

Da www.ilfattoquotidiano.it, 20/04/2012

IL PDS VOTA L' IMPEACHMENT DI COSSIGA

ROMA - Occhetto ha avuto il via libera. A maggioranza, riproponendo gli stessi schieramenti che si erano fronteggiati a Botteghe Oscure, i gruppi parlamentari del Pds hanno approvato la richiesta di impeachment del capo dello Stato. Con i sì di 104 deputati e di 44 senatori, e i no, nel complesso, di 37 parlamentari dell'area riformista.

Da La Repubblica, 04/12/1991

LEONE LASCIÒ L'INCARICO NEL 1978

Il primo presidente della Repubblica minacciato di impeachment fu nel 1978 Giovanni Leone, sesto presidente della Repubblica italiana. Lasciò l'incarico dopo una lunga campagna stampa che chiamava in causa il capo dello Stato relativamente allo scandalo Lockheed (illeciti nell'acquisto da parte dello Stato italiano di velivoli dagli Usa). Lasciò - 14 giorni prima dell'inizio del semestre bianco - il 15 giugno 1978 quando la direzione del Pci annunciò di voler avviare la procedura di messa in stato di accusa. Fu poi riconosciuta la sua estraneità.

Da Il Sole 24 Ore, 30/01/2014

Proviamo ad insinuare qualche dubbio...

- Esiste in Italia l'impeachment? Si può sfiduciare il Presidente della Repubblica? È coerente al disegno costituzionale utilizzare lo strumento dell'imputazione speciale ex art. 90 Cost. come strumento di pressione politica? O per sindacare l'apprezzamento o meno degli atti compiuti dal Capo dello Stato?
- Se il Presidente della Repubblica è sospettato di essere stato corrotto per firmare o non firmare una legge o per nominare a membro della Corte costituzionale un giudice piuttosto che un altro, la magistratura può indagare su di lui?
- Meglio un Presidente corrotto non sottoposto a procedimento penale per ragioni di convenienza politica che un Presidente onesto sottoposto all'influenza della magistratura?
- L'art. 90 copre solo la possibilità di indagare e perseguire penalmente il Presidente o può estendersi anche più in là?
- Che trasparenza ed imparzialità del giudizio può esservi se, nel caso della messa in stato di accusa, esso sarà esercitato in parte da giudici scelti dallo stesso imputato? Quale cittadino, accusato in tribunale davanti ad un collegio di tre giudici, può, *ex ante*, decidere di scegliersene uno tra gli esperti giuridici che più gli aggradano sull'intero territorio nazionale?
- Il Presidente può essere messo in stato di accusa davanti alla Corte costituzionale per aver commesso reati nella nomina degli stessi giudici costituzionali che saranno chiamati a giudicarlo?

Approfondimento: alto tradimento ed attentato alla Costituzione

“Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale” dice l’art. 87 della Costituzione. Posto al vertice dello Stato ordinamento e massimo rappresentante del potere pubblico, a lui spetta, tra il resto, scegliere le Camere (sede del potere legislativo), nominare il Governo (che esercita il potere esecutivo) e presiedere il CSM (che coordina gli organi deputati all’esercizio del giudiziario).

Sarebbe assai contraddittorio che la Costituzione tutelasse la tripartizione dei poteri e l’autonomia, l’indipendenza, la libertà dei parlamentari, prevedendo garanzie specifiche a tutela degli eletti (si prendano le immunità dell’art. 68) e non si premurasse, parimenti, di salvaguardare gli stessi interessi nei confronti del Capo dello Stato, posto in una posizione, forse, ancor più sensibile, visto che, essendo un organo monocratico, la sua attività è evidentemente più influenzabile dai condizionamenti personali. Se l’unità nazionale e lo Stato tutto trovano nella sua figura rappresentanza unica e comune, che corto circuito istituzionale ne emergerebbe se il Presidente, non per i comportamenti assunti in quanto cittadino, ma in virtù del ruolo politico svolto, venisse inquisito dagli organi del potere giudiziario (il cui plenum di autogoverno egli stesso presiede), ad esempio, per presunte irregolarità nella nomina del Governo o nello scioglimento del Parlamento (il giudiziario che persegue il Presidente, finanche sostituendosi alle sue valutazioni, per come questi ha influito sull’esecutivo o sul legislativo).

L’art. 90 della Costituzione, infatti, ci dice: *“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. / In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.”* Una forma ordinata (prima il precetto di diritto sostanziale, poi la norma procedurale), chiara, piana e scorrevole, che nasconde però problemi interpretativi enormi e, data la mancanza di applicazione pratica, sostanzialmente tutt’ora in gran parte irrisolti.

In questa sede ne viene proposto ed analizzato uno, che si va di seguito a definire succintamente. Nella sua equilibrata formulazione l’art. 90, primo comma, dapprima stabilisce una generale immunità per gli atti compiuti dal Presidente nell’esercizio delle funzioni¹, che lo esenta dalla responsabilità penale, civile ed amministrativa, con la conseguenza che non gli si applicherà neppure l’ordinario complesso di reati che sanziona, a norma del codice penale, l’operare scorretto dei pubblici ufficiali (peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione di segreti d’ufficio...). Subito dopo, tuttavia, ne fissa anche il limite: il Capo dello Stato, per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni è sì irresponsabile e non può essere perseguito neppure penalmente, salvo che, con il suo illegittimo comportamento, non finisca per commettere “alto tradimento” o “attentato alla Costituzione”. In questi due casi eccezionali toccherà in particolare al Parlamento in seduta comune attivare le procedure del tutto straordinarie previste dal comma secondo dello stesso articolo.

E fin qui lo schema generale appare chiaro e ben definito, se non fosse per un problema: in cosa consistono i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione? La Carta li dà per scontanti, non provvede ad una loro descrizione che permetta agli interpreti di capire quali atti, quali comportamenti costituiscano l’uno piuttosto che l’altro e quando, perciò, sia possibile instaurare il processo davanti alla Corte costituzionale e chiedere la condanna dell’inquilino del Quirinale (tra l’altro, quindi, anche vicino di casa).

¹ Non viene, in questa sede, analizzato il problema dei limiti all’individuazione degli atti funzionali del Presidente della Repubblica, sui cui connotati ancora la dottrina costituzionalistica discute. In linea estremamente generale e stringata, si parla di atti compiuti nell’esercizio delle funzioni quando si tratti di condotte che rappresentino la manifestazione di uno dei poteri tipici attribuiti al Capo dello Stato per svolgere il proprio ruolo istituzionale e, generalmente, non quando vengano in rilievo gli atti controfirmati dal ministro proponente.

Vista la delimitazione ai soli atti funzionali, va precisato, che non è invece sottratto alla responsabilità penale, amministrativa, civile e quant’altro eventualmente derivante dalla condotta tenuta, anche durante la carica, innanzitutto come privato cittadino: se la domenica mattina uscendo dal Quirinale per andare in edicola ad acquistare la Gazzetta dello Sport ingiuria pesantemente l’automobilista che gli taglia la strada sulle strisce pedonali, non sarà necessario che ciò sia qualificabile come alto tradimento o attentato alla Costituzione per essere perseguibile e sanzionabile.

Più utile può essere chiarire la dimensione del problema con qualche esempio: il rifiuto di indire le elezioni alla scadenza naturale della legislatura, la mancata dichiarazione dello stato di guerra già deliberato dalle Camere, la nomina di giudici della Corte costituzionale di parte o, per rifarsi alla cronaca recente, la pressione indebita sulle alte magistrature per influenzarne l'operato o il mancato rinvio di leggi "manifestamente incostituzionali", costituiscono attentato alla Costituzione? O alto tradimento? O nessuno dei due?

Così, una parte della dottrina ha affermato: visto che l'art. 90 pare presupporre come dato esistente i reati citati e visto che in qualunque moderno sistema penalistico vi è un principio fondamentale di garanzia, il c.d. principio di legalità (codificato anche dalla stessa Costituzione all'art. 25), che impone non soltanto che i reati siano necessariamente previsti dalla legge, ma anche da questa dettagliatamente descritti in modo tassativo e sufficientemente determinato², è necessario legare le due imputazioni di cui all'art. 90 al complesso del sistema penale vigente (seppure il codice sia del 1940, precedente alla Repubblica), verificando se tra tutti i reati esistenti ve ne siano due cui è lecito ritenere che l'art. 90 Cost. si riferisca e rinvii. Sarebbe assurdo, sostengono i fautori di questa tesi, credere che la Costituzione codifichi il principio di legalità per poi violarlo espressamente essa stessa con l'istituzione di due reati che non vengono descritti neppure in minima parte, tra l'altro applicabili ad una materia così delicata. Che poi, non potrebbe forse questa incertezza dare al Parlamento l'occasione di utilizzare la messa in stato di accusa in modo strumentale, come mezzo di pressione, ricatto o propaganda politica per prendersela, ad esempio, con un Capo dello Stato che, magari legittimamente e doverosamente, stia semplicemente assicurando il rispetto dei limiti imposti alle maggioranze? O, forse, peggio, non si finirebbe per rimettersi alla totale discrezionalità dei giudici costituzionali (integrati a norma dell'art. 135), alcuni dei quali, peraltro, nominati dallo stesso Presidente?

Sul piano del diritto vigente due sono le norme cui è possibile, in qualche misura, ritenere l'art. 90 faccia riferimento. Per quanto riguarda il reato di "attentato alla Costituzione" il problema parrebbe apparentemente risolto dall'art. 283 del codice penale che prevede l' "*attentato contro la costituzione dello Stato*": "*chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni*". Solo apparenza? Sotto il profilo formale, il *nomen iuris* del reato non è esattamente lo stesso e non tanto per la presenza del "contro", quanto piuttosto perché "costituzione dello Stato" è evidentemente scritto con la lettera minuscola ed affiancato nel corpo dell'articolo al concetto di "forma di Governo", ciò significa che l'art. 283 c.p. si riferisce essenzialmente alla forma di Stato, non all'articolato sistema di poteri, limiti, regole e principi rappresentato dalla Costituzione repubblicana, come fonte del diritto, di cui il Presidente deve essere garante. Tra l'altro l'ipotesi sanzionata sarebbe proprio quella meno verosimigliante e di difficile verifica, data da un ipotetico uso della violenza da parte del Capo dello Stato, lasciando fuori casi ben più preoccupanti data la qualità dell'imputato, come potrebbero essere l'usurpazione di poteri, il loro abusivo esercizio e, in pratica, una qualunque delle ipotesi esemplificative già elencate.

Non va meglio con l'alto tradimento, che emerge solo nel codice penale militare di pace e sostanzialmente prevede che, se a commettere uno degli indicati reati, previsti dal codice penale ordinario, fosse un membro delle forze armate questi dovrebbe essere condannato ad una pena più elevata rispetto a quanto accadrebbe secondo la norma generale. Tra l'altro, cosa che determinerebbe un'evidente irrazionalità del sistema se applicato al Presidente della Repubblica, nel decalogo è ricompreso lo stesso "attentato contro la costituzione dello Stato".

Difficile quindi individuare dei corrispondenti nell'ordinamento. E quindi? Dicono alcuni: se non si ritengono applicabili le ipotesi di cui sopra, stante, come detto, l'esistenza del principio di legalità e dei conseguenti obblighi di tassatività e sufficiente determinatezza delle norme che istituiscono reati, dobbiamo

² In sintesi. L'art. 25 afferma che "*nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*". Vale a dire che non può essere il giudice ad "inventarsi" i reati o a decidere se, di volta in volta, un determinato comportamento sia o non sia qualificabile come criminale, ma spetta alla legge ordinaria, elaborata nelle sedi, con le forme e le garanzie a ciò stabilite, a decidere quali condotte meritino di essere sanzionate oppure no. Un principio fondamentale che, però, sarebbe eluso e assolutamente inutile se la legge potesse limitarsi a dire "è punito l'omicidio", "è punito il furto", "è punita la concussione", "è punito l'aggiotaggio" senza specificare dettagliatamente in cosa consistano l'omicidio, il furto, la concussione o l'aggiotaggio.

inevitabilmente concludere che l'imputazione speciale del Presidente della Repubblica di cui all'art. 90 Cost. non possa essere applicata, fintanto che non intervenga quantomeno una legge ordinaria a specificare cosa sia alto tradimento e cosa attentato alla costituzione. La responsabilità per l'esercizio delle funzioni non sarebbe perciò operante fino a che la legislazione penale non si sia adeguata alle norme costituzionali, un po' come accadde per le regioni, previste sulla Carta, concretamente non attivate ed inesistenti per decenni.

A questa prima impostazione, nelle sue possibili varianti, si contrappone una seconda ricostruzione del significato e dell'efficacia della norma in esame. In particolare, alto tradimento ed attentato alla Costituzione avrebbero una natura del tutto autonoma, che prescinderebbe dal codice penale o dai reati previsti nel resto della legislazione. L'art. 90, si è sostenuto, non è uno scoglio in mezzo al mare, non può essere letto asetticamente, ma assume valore e significato se calato e contestualizzato nel sistema di prescrizioni e principi dettati dalla Costituzione e, segnatamente, dal suo Titolo secondo, integralmente ed espressamente dedicato alla figura, funzioni e poteri del Presidente della Repubblica. Ed è in questo contesto complessivo che viene in particolare rilievo una norma, l'art. 91, che impone al Presidente designato, come preconditione necessaria ed inderogabile per poter assumere l'incarico, di prestare *"giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune"*³. Ed eccola qui, si è detto, la dimostrazione della perfetta autosufficienza della disciplina costituzionale: alto tradimento e dovere di fedeltà alla Repubblica, attentato alla Costituzione ed obbligo di osservanza della stessa: i doveri (art. 91), ufficialmente assunti con il giuramento (che segna anche il momento dell'entrata in carica), le relative sanzioni per la loro violazione (art. 90). Una volta giurato di fronte al Parlamento in seduta comune, questi diviene depositario, in nome del popolo sovrano, della promessa fatta ed in forza di ciò è l'unico titolato dall'art. 91 a farne valere la violazione mediante la messa in stato di accusa, che gli spetta in via esclusiva.

Per quanto riguarda il dovere di fedeltà, pare a taluni più opportuno, anche se non necessario, riferirne l'ambito di applicazione alla prospettiva esterna, cioè rivolta a considerare, prevalentemente, l'azione a favore di soggetti stranieri (pubblici o privati) in spregio dell'interesse nazionale (intelligenze con lo straniero, favoreggiamento bellico, spionaggio...).

Dimensione prevalentemente interna avrebbe invece l'attentato alla Costituzione, che, in virtù della forte connotazione data dall'uso del termine "attentato", scatterebbe come conseguenza di gravi atti o comportamenti anti-costituzionali⁴, volontariamente ("dolosamente" direbbero i penalisti) diretti a minare le basi su cui si regge l'ordinamento italiano, sia che consistano nell'attacco ai principi fondamentali, ai diritti inviolabili, sociali e politici dei cittadini, sia nel volontario turbamento o rovesciamento dell'equilibrio dei poteri e delle reciproche attribuzioni, nella violazione della reciproca autonomia, o, ipotesi che la stessa storia italiana impone di tenere in conto, anche nel mancato esercizio di atti che il suo ufficio gli impone di compiere ("in senso omissivo" direbbero i penalisti).

Si cerca così di valorizzare l'unità e completezza del sistema costituzionale, considerato in grado di fornire tutti i presupposti applicativi per il funzionamento dell'imputazione speciale di cui all'art. 90, senza ricorrere alla stampella, incerta e pericolosa, vista la sua disponibilità alla maggioranza di turno, oltretutto, al momento, assolutamente assente, della legge ordinaria.

In passato, però, qualcuno ha obiettato: chi ci dice che alto tradimento ed attentato alla Costituzione siano dei reati? È vero, il dettato letterale parla generalmente di "messa in stato di accusa" e "giudizi d'accusa", ma non vi è da nessuna parte l'indicazione di una pena né la definizione della loro necessaria rilevanza penale. E se tutti i problemi, compresa la compatibilità con l'art. 25, fossero risolvibili

³ La formula utilizzata è ormai tradizionale e consolidata: *"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione"*.

⁴ Merita qui una sintetica annotazione: anti-costituzionali è diverso da in-costituzionali. L'accezione del primo mette in luce il conflitto palese e volontariamente ricercato, dato dall'assunzione di posizioni chiaramente antitetiche, in opposizione rispetto al sistema costituzionale, ma rappresenta solo un sottoinsieme dei possibili atti e comportamenti (in-costituzionali, per l'appunto) connotati dalla generica violazione della Carta e che, quantomeno nei casi più lievi di politica quotidiana, può costituire, in un certa qual misura, una patologia inevitabile e ricorrente del sistema. Quante volte si sente dire che i vari soggetti istituzionali ed i loro agenti hanno operato al limite della Costituzione e quante volte la Consulta è costretta ad intervenire non solo per annullare le leggi, ma per dirimere i reciproci sconfinamenti! Il comportamento meramente incostituzionale può essere, ben inteso, anche involontario o in buona fede.

semplicemente concludendo che non abbiamo a che fare con il sistema di repressione penale, ma con dei rimedi di altro genere? Nel nostro ordinamento, infatti, si è sostenuto, non esiste una “sfiducia al Presidente della Repubblica”, non ci è un modo per rimuovere e sostituire il Capo dello Stato, che avrebbe diritto a terminare il suo lungo mandato anche nell’ipotesi in cui si rivelasse assolutamente inadeguato o agisse in modo palesemente scorretto. Tanto più che, godendo delle immunità procedurali, nessuno strumento di indagine (perquisizioni, intercettazioni...) potrebbe essere ordinato a suo carico, rendendo difficile la ricerca delle prove su cui fondare la stessa proposizione delle accuse. E allora non potrebbe, forse, l’art. 90 rappresentare meramente l’unico e legittimo metodo per la rimozione del Presidente della Repubblica e la sua sostituzione, attivabile dal Parlamento non per mera opportunità politica, come accade nel caso della sfiducia al Governo, ma per suffragate ragioni oggettive di illegittimità costituzionale del suo agire, rilevate dal Parlamento e poi concretamente accertate e validate dalla Corte costituzionale, affinché non divenga motivo di abuso? Questa impostazione, va però detto, se già veniva considerata come minoritaria in passato, appare oggi largamente superata, in quanto direttamente contraddetta dalla normativa vigente: il legislatore con la legge cost. n. 1/1953 ha, tra le altre cose, cercato di dare una compiuta disciplina al procedimento d’accusa, che nella sua generale definizione costituzionale non appariva sufficientemente circostanziato per poter essere praticamente applicato. Tale procedimento è stato modellato sulla base di connotati strettamente penalistici, definendo espressamente come “reati” le fattispecie in esame e stabilendo, tra l’altro, che *“per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto”*. Detto questo, però, l’idea di utilizzare gli strumenti di cui all’art. 90 al fine della mera rimozione del Capo dello Stato non può essere così velocemente liquidata: come afferma la stessa legge, spetterà alla Corte giudicante (i giudici costituzionali più i sedici cittadini) decretare la pena adeguata (con il solo limite della pena massima ammessa dal diritto penale, quindi l’ergastolo) e nulla toglie che tale sanzione possa anche essere rappresentata dalla sola decadenza dall’incarico, se questa risultasse proporzionata e sufficiente. In conclusione, si sono dianzi esaminate alcune delle diverse ricostruzioni dottrinali che nel tempo sono state proposte, senza pretesa di esaustività né di completezza, nella convinzione che sul tema non esistono certezze o punti fermi, dato che, finora, né il legislatore si è mai attivato né la Corte costituzionale si è mai trovata a confrontarsi con un procedimento d’accusa a norma dell’art. 90. L’unico dato ufficiale viene dall’attività parlamentare: il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha assunto una posizione sempre tendenzialmente orientata a sposare la tesi “autonomista”, riconoscendo l’autosufficienza ed applicabilità dei reati presidenziali. Va però precisato che a quest’impostazione non si può certo attribuire né l’efficacia né l’autorevolezza di un pronunciamento giurisprudenziale della Consulta, dato che, in realtà, essa altro non è che la viva voce di una delle parti in causa e, nel caso, quella che più può essere interessata a sfruttarne i margini di incertezza e la labilità dei confini per ampliare il più possibile l’ambito applicativo dell’istituto e, conseguentemente, la latitudine del proprio sindacato sull’operato del Presidente della Repubblica.

Una scaletta logica

❖ Il Presidente della Repubblica

- Definizione (art. 87 Cost.)
 - L'unità delle parti politiche
 - L'unità del territorio
 - L'unità dei poteri
- Elezione e mandato
 - Requisiti
 - Cittadinanza
 - Età
 - Diritti civili e politici
 - Modalità
 - Organo
 - Integrazione delegati regionali
 - Voto segreto
 - Maggioranze
 - Giuramento
 - Durata della carica
 - Supplenza
- L'attività
 - Le attribuzioni
 - nella funzione normativa
 - nella funzione di governo
 - nella funzione giurisdizionale
 - Gli atti
 - **Formalmente e sostanzialmente presidenziali** (nomine di senatori a vita e giudici costituzionali, rinvio delle leggi, messaggi alle Camere, esternazioni pubbliche, convocazione straordinaria delle Camere, grazia)
 - **Solo formalmente presidenziali** (atti ministeriali controfirmati, promulgazione delle leggi, indizione di elezioni e referendum, dichiarazione dello stato di guerra deliberato dalle Camere)
 - **Atti complessi ineguali** (scioglimento delle Camere, nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 - **Atti in sede collegiale** (CSM e Consiglio supremo di difesa)
 - **Atti personalissimi** (dimissioni)
- La responsabilità
 - L'immunità e l'imputazione speciale
 - I Reati
 - Il procedimento
 - La responsabilità extra-funzionale
 - Imputabilità
 - Legge n. 124/2008 e sent. C. cost. n. 262/2009
 - L'intercettabilità e sent. C. Cost. n. 1/2013